

DELIBERA N. 163/09/CSP

**Procedimento nei confronti della società Centro di Produzione S.p.a. (Emittente radiofonica in ambito nazionale "Radio Radicale")
per la presunta violazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 29 luglio 2009;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n.28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 8, il quale prevede che nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto;

VISTA la propria delibera n. 57/09/CSP del 16 aprile 2009, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 6 e 7 giugno 2009*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2009 e in particolare l'articolo 24, commi 1 e 2, che richiama il divieto di cui al citato articolo 8 della legge n. 28 del 2000;

CONSIDERATO che agenzie di stampa pubblicate il 4 giugno 2009 hanno riportato la circostanza che sull'emittente radiofonica in ambito nazionale Radio Radicale sono stati diffusi nella medesima giornata i risultati di sondaggi politici elettorali relativi alla campagna per le elezioni dei membri del Parlamento europeo del 6 e 7 giugno 2009;

RILEVATO che dal sito web di Radio Radicale, dal quale possono essere ascoltate le trasmissioni radiofoniche già diffuse, si è rilevato che durante le edizioni del

mattino del notiziario radiofonico dell'emittente Radio Radicale del 4 giugno 2009 sono stati citati dati di sondaggi demoscopici sugli orientamenti politici e di voto degli elettori relativi alla campagna per le elezioni europee del 6 e 7 giugno 2009;

VISTA la nota del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità del 10 giugno 2009 (prot. n. 44998) con la quale, in relazione a quanto accertato, sono state richieste alla società Centro di Produzione S.p.a., concessionaria dell'emittente Radio Radicale le eventuali controdeduzioni ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 28 del 2000;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla società Centro di Produzione S.p.a., pervenute all'Autorità in data 12 giugno 2009 (prot. n. 45969), nelle quali la medesima ha fatto presente quanto segue:

- le dichiarazioni degli Onorevoli Marco Pannella, Marco Cappato ed Elisabetta Zamparutti trasmesse sull'emittente Radio Radicale – organo della Lista Marco Pannella – nella giornata del 4 giugno 2009, si sono limitate a segnalare un semplice dato circa il passaggio dall'1% al 3% della Lista Bonino – Pannella alle elezioni europee del 6 e 7 giugno 2009 e che come tali non integrano la fattispecie prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo 24 della delibera n. 57/09/CSP;
- tali dichiarazioni appaiono sprovviste degli elementi utili a qualificare i semplici dati comunicati alla stregua di sondaggi, essendo carenti degli elementi tipici dei sondaggi, come indicati nelle delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 153/02/CSP e n. 237/03/CSP, fra cui il tipo di rilevazione, l'universo o collettivo di riferimento, la tipologia degli "intervistati" e il tipo di campione, l'estensione territoriale del sondaggio, la consistenza numerica del campione di intervistati, il numero o la percentuale dei non rispondenti e delle sostituzioni effettuate, la data o periodo in cui è stato condotto il sondaggio, etc.;
- in ogni caso, come si evince dalle parole pronunciate dall'Onorevole Marco Pannella, i dati sopra indicati sono stati comunicati dagli Onorevoli Marco Pannella, Marco Cappato ed Elisabetta Zamparutti quale diretta conseguenza del fatto che la sera prima, il Presidente del Consiglio dei Ministri Onorevole Silvio Berlusconi, nel corso della trasmissione Porta a Porta del 3 giugno 2009 – con ben altri indici di ascolto rispetto all'emittente Radio Radicale – senza essere stato interrotto dal conduttore Bruno Vespa, aveva comunicato i risultati di sondaggi circa le previsioni di voto della propria formazione politica PDL in vista delle elezioni europee del 6 e 7 giugno 2009;

CONSIDERATO che la competenza dell'Autorità in materia di disciplina dei sondaggi è stabilita dall'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 12, della legge n. 249 del 1997, a norma del quale l'Autorità *“verifica che la pubblicazione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano effettuate rispettando i criteri contenuti in apposito regolamento che la stessa provvede ad emanare”* e, per quanto riguarda specificamente i sondaggi politici ed elettorali, dall'articolo 8, comma 2, della legge

28/2000, secondo il quale “l’Autorità determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1”. La disciplina relativa ai sondaggi politici ed elettorali con riferimento alla campagna per le elezioni europee del 6 e 7 giugno 2009 è stata approvata dall’Autorità con la delibera n. 57/09/CSP e tale disciplina è applicabile, come espressamente previsto all’articolo 24, alle emittenti radiofoniche e televisive, pubbliche e private, alle società editrici di quotidiani e periodici anche diffusi in forma elettronica e alle agenzie di stampa;

CONSIDERATO che l’articolo 8 della legge 28/2000 stabilisce il divieto di rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti di voto degli elettori, nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto (comma 1), e prevede che al di fuori di tale periodo i sondaggi possono essere diffusi solo se accompagnati dalle indicazioni tassativamente ivi elencate e se contestualmente resi disponibili, nella loro integralità e con le medesime indicazioni, su apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 3);

CONSIDERATO, peraltro, che tale divieto non si riferisce alla diffusione di dati di sondaggi che, essendo stati resi pubblici nelle forme volute dalla legge al di fuori del periodo di cui all’articolo 8, comma 1, della citata legge 28 del 2000, sono oramai divenuti patrimonio pubblico di conoscenza, sicché il loro semplice richiamo nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni, non costituisce violazione del predetto divieto;

RILEVATO che i dati relativi ai sondaggi politico-elettorali diffusi nel corso del notiziario radiofonico dell’emittente Radio Radicale del 4 giugno 2009 si riferiscono, in un caso (dato relativo all’1,1%) al sondaggio relativo a “Intenzioni di voto” realizzato da Euromedia Research l’8 maggio 2009 e diffuso da Il Corriere della Sera, pubblicato nella sua integralità sul sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 21 maggio 2009 e, nell’altro (passaggio dall’1% al 3%), ad un auspicato trend di crescita anche in dipendenza della mobilitazione politica degli esponenti della lista in competizione;

RAVVISATA, pertanto, la mancata violazione dell’articolo 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dell’articolo 24 della delibera n. 57/09/CSP;

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione dei Commissari, Michele Lauria e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

L'archiviazione degli atti.

Roma, 29 luglio 2009

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola